



REGOLAMENTO STUDENTESSE E STUDENTI

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. n. 834/2023 Prot n. 125406 del 08/06/2023

Entrata in vigore: 27 giugno 2023

DEFINIZIONI.....	3
CAPO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO.....	5
Articolo 1 – Disposizioni Generali e Ambito di applicazione	5
Articolo 2 – Titolo di studio richiesto per l’ammissione ai corsi di studio.....	5
Articolo 3 – Immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico.....	6
Articolo 4 – Immatricolazione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico (“+2”).....	6
Articolo 5 – Corsi di studio ad accesso programmato	7
Articolo 6 – Immatricolazione di candidati con titolo di studio estero.....	7
Articolo 7 – Immatricolazione a tempo parziale (percorsi con durata SUPERIORE a quella normale prevista).....	8
Articolo 8 – Immatricolazione a percorsi con durata INFERIORE a quella normale prevista.....	9
Articolo 9 – Immatricolazione con abbreviazione di corso.....	9
Articolo 10 – Riconoscimento di crediti relativi alla lingua straniera, all’informatica, alle abilità professionali.....	10
Articolo 11 – Contemporanea iscrizione	12
Articolo 12 – Iscrizione a corsi singoli	12
Articolo 13 – Iscrizione ad anni di corso successivi al primo	14
Articolo 14 – Contribuzione universitaria	14
Articolo 15 – Rimborsi.....	14
Articolo 16 – Badge – Indirizzo e-mail di Ateneo	15
Articolo 17 – Sbarramenti	15
Articolo 18 – Propedeuticità.....	16
Articolo 19 – Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).....	16
CAPO II – CARRIERA STUDENTI.....	17
Articolo 20 – Carriera degli studi.....	17

Articolo 21 – Studenti in difetto della frequenza	17
Articolo 22 – Studenti fuori corso	17
Articolo 23 – Riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero	17
Articolo 24 – Frequenze	19
Articolo 25 – Sospensione	20
Articolo 26 – Interruzione degli Studi	20
Articolo 27 – Rinuncia al proseguimento degli studi	21
Articolo 28 – Decadenza/obsolescenza	21
Articolo 29 – Passaggio ad altro corso di studio	22
Articolo 30 – Trasferimenti in partenza verso altre Università	22
Articolo 31 – Trasferimenti in arrivo da altre Università	23
Articolo 32 – Lezioni.....	24
Articolo 33 – Attività opzionali e piani di studio individuali	24
Articolo 34 – Esami di profitto e verbali	25
Articolo 34-bis - Misure compensative e dispensative per il sostenimento degli esami ..	27
Articolo 35 – Ammissione alla prova finale	28
Articolo 36 – Redazione tesi/elaborato finale	28
Articolo 37 – Prova finale	29
Articolo 38 – Relatore, Correlatore e Controrelatore	30
Articolo 39 – Commissione prova finale	30
Articolo 40 – Rilascio di titoli accademici.....	31
Articolo 41 – Laurea/laurea magistrale ad honorem e attestato di studi alla memoria	31
Articolo 42 – Mobilità internazionale studentesca	32
Articolo 43 – Tirocinio	34
CAPO III – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	34
Articolo 44 – Certificazioni e titoli.....	34
Articolo 45 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi	34
Articolo 46 – Diritti fondamentali	35
Articolo 47 – Deontologia studentesca	35
Articolo 48 – Provvedimenti disciplinari	35
Articolo 49 – Assicurazione	36
Articolo 50 – Trattamento dei dati personali	37

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente si premettono le seguenti definizioni:

- Attività formativa = ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- Carriera = l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- Carriera alias = la carriera con identità elettiva attivata, ai sensi del Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias, per le persone in transizione di genere o che comunque si riconoscono in un'identità di genere diversa da quella anagrafica.
- Classe di appartenenza dei corsi di studio = l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 509/1999 e art. 4 del D.M. 270/04;
- Consiglio di Dipartimento = è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento; è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante eletto tra gli iscritti ai dottorati di ricerca, da un rappresentante degli assegnisti di ricerca e da un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione;
- Consiglio di Corso di studio = è l'organo collegiale che ha il compito di provvedere alla organizzazione della didattica del corso di studio ed a tutti i procedimenti attinenti la carriera dello studente; è composto da tutti i docenti del corso e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti del corso strutturati presso l'Ateneo;
- Corso di studio = i corsi di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico;
- Credito formativo universitario (CFU) = la misura del volume di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- Credito Formativo Accademico (CFA): la misura del volume di lavoro richiesto a uno studente degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Organi Accademici = Senato accademico e Consiglio di Amministrazione;
- Segreterie e servizi agli studenti = gli uffici dell'Università di Ferrara che gestiscono amministrativamente le carriere degli studenti iscritti ad un determinato corso di studi;

- Struttura didattica competente = il Consiglio di Dipartimento, la Facoltà (ove prevista), il Consiglio di Corso di studio o la Commissione all'uopo delegata;
- Studenti con disabilità e con DSA: coloro che presentano le certificazioni descritte nella Carta dei Servizi per la Comunità universitaria con Disabilità e DSA;

- Regolamento Generale sull'Autonomia = il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509";
- Regolamento Didattico di Ateneo = il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004 che raccoglie tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università di Ferrara e che comprende una parte generale che riguarda le regole sulla didattica applicate dall'Ateneo per tutti i corsi di studio;
- Ordinamento didattico di un corso di studio (RAD) = la tabella didattica generale di uno specifico corso di studio approvata dal Ministero e facente parte del Regolamento didattico di Ateneo;
- Ordinamenti previgenti = gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 509/99;
- Regolamento didattico del corso di studio = è il documento, aggiornato annualmente, che comprende tutte le norme relative allo svolgimento delle attività formative del ciclo di studi; comprende, fra l'altro, la Didattica programmata. Il Regolamento didattico del corso di studio è compreso nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS);
- Percorso di formazione (art.33 del Regolamento didattico di Ateneo) = il documento redatto ogni anno all'apertura delle immatricolazioni ed iscrizioni che contiene le principali regole didattiche a cui gli studenti si devono riferire per conseguire il titolo di studio. Viene inserito ogni anno accademico nella banca dati ministeriale relativa all'accreditamento dei corsi di studio - scheda SUA-CDS - e pubblicato sul portale dell'Università di Ferrara nel sito di ogni corso di studio.
- Linguaggio di Genere = L'Università degli Studi di Ferrara, già dal 2011, ha intrapreso un percorso di rendicontazione annuale delle dinamiche di genere volto a promuovere pari opportunità tra le proprie componenti: studenti, docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo. Anche dal punto di vista linguistico, nella comunicazione interna ed esterna, l'Ateneo di Ferrara è attentissimo al genere. Se, in questo regolamento, al solo scopo di facilitare la lettura, è stata usata la forma maschile (studente/i), tutti i termini sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile (studentessa/e).

CAPO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Articolo 1 – Disposizioni Generali e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei processi amministrativi relativi all'ingresso nel sistema universitario e alle carriere di studentesse e studenti iscritti ai corsi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, che ha determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università:
 - a) la Laurea dà diritto al titolo di "Dottore";
 - b) la Laurea Magistrale a quello di "Dottore Magistrale"
 - c) il Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di "Dottore di Ricerca".
2. Il presente regolamento discende dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il presente regolamento, è integrato, per aspetti specifici, da linee guida.
4. Alle persone destinatarie di provvedimenti giudiziari di limitazione della libertà personale si applicano le disposizioni delle specifiche convenzioni stipulate tra l'Ateneo e le amministrazioni penitenziarie.

Articolo 2 – Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di studio

1. Salvo quanto indicato da specifici decreti ministeriali, per essere ammessi ai corsi di laurea triennale (di 1° ciclo) e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico è necessario possedere uno dei seguenti titoli:
 - a) un diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente;
 - b) un titolo di studio conseguito all'estero dopo 12 anni di scolarità e riconosciuto idoneo.
2. Salvo quanto indicato da specifici decreti ministeriali, per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale (di 2° ciclo) è necessario possedere uno dei seguenti titoli:
 - a) una laurea;
 - b) un diploma universitario di durata triennale;
 - c) un titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Tutti i titoli di studio di primo livello conseguiti all'interno dell'Unione Europea sono considerati idonei.

Ogni Dipartimento/Facoltà potrà prevedere la possibilità di accettare la documentazione in altre lingue.

L'Università stabilisce specifici criteri di accesso per ogni corso di laurea magistrale per il quale non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari, che prevedono, comunque:

- a) il possesso di requisiti curriculari;
 - b) l'adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e pubblicate sui siti web dei corsi di studio.
3. Chi risulta docente in un corso di studio non può essere contemporaneamente immatricolato.

4. Chi è laureato in un corso di studio istituito in una determinata classe (o in un corso di studio di un ordinamento previgente ad esso equiparato) può iscriversi ad un altro corso di studio attivato nella medesima classe.

Articolo 3 – Immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico

1. L'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo avviene tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), secondo le scadenze stabilite ogni anno dagli organi accademici, allegando direttamente nella procedura online la documentazione richiesta, in versione digitale.
2. Chi si iscrive all'Università prima del compimento del diciottesimo anno di età deve seguire la modalità "per studenti minorenni" riportata nella guida all'immatricolazione.
3. In caso di cittadinanza non comunitaria è necessario verificare:
 - a) la validità del permesso di soggiorno o della relativa richiesta ufficiale;
 - b) la conformità dell'originale del titolo posseduto rispetto alla copia digitale caricata nella procedura informatica.

In particolare, alle persone richiedenti protezione internazionale, è concessa l'immatricolazione condizionata all'ottenimento dello status di titolare di protezione internazionale. In caso di negazione della richiesta, la carriera è annullata con conseguente perdita della validità degli esami sostenuti.

4. Per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato, valgono le scadenze e le modalità previste negli specifici bandi o linee guida di ammissione.
5. L'Università degli Studi di Ferrara può inoltre prevedere, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza e su proposta dei Dipartimenti, l'istituzione e l'attivazione di percorsi universitari con modalità didattiche diverse dalla convenzionale, caratterizzati dalla normativa di riferimento.

Articolo 4 – Immatricolazione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico (" +2 ")

1. Per immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero occorre preliminarmente presentare domanda di ammissione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) entro le date stabilite ogni anno dagli Organi accademici. La candidatura è valutata dalla Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti di accesso e dell'adeguata preparazione secondo le modalità descritte nel Percorso di formazione e, in caso positivo, è possibile procedere all'immatricolazione entro la scadenza definita.
2. Chi ha un titolo estero deve allegare alla domanda il Diploma Supplement, documento descritto all'articolo 44 comma 2, documentazione analoga legalizzata, in lingua inglese, senza l'obbligo della traduzione in italiano.
3. Ogni Dipartimento/Facoltà può accettare la documentazione legalizzata in altre lingue straniere.
4. In caso di idoneità all'iscrizione, occorre perfezionare l'immatricolazione prima di frequentare le lezioni e/o i laboratori.

5. Per immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale a numero programmato è necessario seguire le indicazioni contenute nel relativo Bando di ammissione o Linee guida.

Articolo 5 – Corsi di studio ad accesso programmato

1. I corsi di studio possono essere ad accesso programmato, a livello nazionale o locale secondo quanto disposto dalla legge 2 agosto 1999, n.264.
2. Per i corsi a programmazione nazionale (il numero dei posti è stabilito con decreto ministeriale).
3. L'Università predispone appositi bandi di ammissione contenenti il numero dei posti disponibili, il programma di esame della eventuale prova selettiva e tutte le altre norme inerenti il procedimento concorsuale, compresi i criteri di assegnazione dei posti vacanti per gli anni di corso successivi al primo sulla base delle normative ministeriali.
4. Per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico ad accesso programmato le prove di ammissione si espletano anche se il numero dei candidati è inferiore al numero dei posti al fine di verificare le conoscenze d'accesso per l'attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi.
5. Qualora l'immatricolazione a un corso di studio richieda una prova obbligatoria selettiva, è necessario presentare domanda d'iscrizione al test, come indicato nel relativo Bando di ammissione o Linee Guida.

Articolo 6 – Immatricolazione di candidati con titolo di studio estero

1. A chi ha un titolo conseguito all'estero, anche in caso di cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni contenute nelle Linee guida Ministeriali consultabili sul portale del Ministero dell'Università dedicato agli studenti stranieri, in relazione alla tipologia del titolo di studio in loro possesso, ai paesi di provenienza ed ai particolari accordi culturali internazionali.
2. È prevista l'immatricolazione sotto condizione per chi presenta documentazione incompleta. L'immatricolazione deve essere regolarizzata con la documentazione mancante entro la scadenza pubblicata ogni anno sul sito di Ateneo. per non essere considerati decaduti con annullamento degli esami eventualmente superati e senza diritto al rimborso delle tasse di iscrizione.
3. Chi è in possesso di un titolo scolastico estero, per immatricolarsi a corsi di laurea triennali o corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso l'Ateneo di Ferrara, deve dimostrare quanto segue:
 - a) aver ottenuto il titolo di studio al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni;
 - b) che tale titolo sia stato conseguito sulla base di almeno un biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero.
 - c) che il titolo scolastico consenta la prosecuzione degli studi presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia.
4. Per chi è non comunitario residente all'estero non è possibile cambiare il corso di studio di destinazione per l'intero primo anno di assegnazione.
5. È possibile rivolgersi:

- a) alle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero per ottenere ulteriori informazioni;
- b) all'Ufficio competente di questo Ateneo per far pervenire in anticipo, rispetto all'arrivo in Italia, il proprio titolo di studio in versione digitale per una prima valutazione della sua validità e coerenza con il corso di studio di interesse ai fini dell'immatricolazione.

Articolo 7 – Immatricolazione a tempo parziale (percorsi con durata SUPERIORE a quella normale prevista)

1. Laddove previsto dal Corso di Studi ad accesso libero è possibile immatricolarsi a tempo parziale per conseguire un titolo accademico in un periodo di durata SUPERIORE a quella normale prevista, seguendo un percorso formativo fino a 30 CFU ovvero al 50% dei CFU previsti dal Percorso di Formazione per l'anno di corso.
2. Negli anni successivi a quello di immatricolazione è attribuita la qualifica di studente in difetto della frequenza fino al conseguimento di tutti i crediti previsti dall'ordinamento degli studi deliberato dalla struttura didattica competente.
3. Chi sta seguendo un percorso di durata superiore alla normale, per passare al percorso di durata normale, l'anno accademico successivo, può o chiedere un passaggio al percorso di durata inferiore o iscriversi allo stesso anno di corso come studenti in difetto della frequenza. La domanda può essere inoltrata online e il bollo previsto assolto in modo virtuale.
4. Chi è iscritto ad un percorso di durata normale, l'anno accademico successivo, può presentare domanda di passaggio ad un percorso a 30 CFU entro i termini ordinari di iscrizione. La domanda può essere inoltrata anche online e il bollo previsto assolto in modo virtuale.
5. L'iscrizione a percorsi con durata SUPERIORE alla normale avviene pagando l'importo previsto dal Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca.
6. Non è possibile l'immatricolazione con durata diversa dalla normale per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale e locale.
7. Non è possibile l'iscrizione a tempo parziale, nell'anno accademico in cui viene effettuato l'atto di carriera universitaria, per chi:
 - a) ha già usufruito dell'immatricolazione con abbreviazione di corso;
 - b) è iscritto a corsi di studio il cui ordinamento è in via di disattivazione;
 - c) è fuori corso, avendo già maturato tutte le frequenze agli insegnamenti;
 - d) ha fatto un trasferimento in arrivo o un passaggio di corso, ad esclusione di chi non ha ottenuto alcun riconoscimento di crediti o frequenza dalla carriera pregressa.
8. Chi è iscritto ad un percorso di durata SUPERIORE alla normale, in caso di eventuale cambio di ordinamento del corso di studio, deve scegliere una delle due seguenti opzioni:
 - a) passare al nuovo ordinamento con eventuale riconoscimento degli esami già sostenuti;
 - b) procedere con iscrizione di durata inferiore alla normale o regolare.
9. Chi è iscritto con durata SUPERIORE alla normale può presentare istanza di riconoscimento

crediti. Se in fase di delibera i crediti riconosciuti risultassero superiori a 30 crediti, l'iscrizione sarà riportata d'ufficio a 'regolare' con conseguente adeguamento del contributo dovuto.

10. Quanto non previsto dal presente articolo viene sottoposto al vaglio delle strutture didattiche competenti.

Articolo 8 – Immatricolazione a percorsi con durata INFERIORE a quella normale prevista

1. È possibile iscriversi ad un corso di studio ad accesso libero e conseguire un titolo accademico in un periodo di durata INFERIORE a quella normale prevista.
2. È possibile un'iscrizione a 30 crediti in più oltre quelli previsti per ogni anno di corso.
3. Chi si è iscritto a 90 crediti, l'anno accademico successivo, può presentare una domanda per passare ad una durata part time a 30 crediti, tale da poter concludere i crediti dell'anno di iscrizione e proseguire eventualmente, con una iscrizione di durata normale, al successivo anno di corso. La domanda può essere inoltrata online e il bollo previsto assolto in modo virtuale.
4. Chi è iscritto ad un percorso di durata normale, l'anno accademico successivo, può presentare domanda di passaggio, entro i termini ordinari, ad un percorso a 90 crediti per poi concludere, con un'ulteriore iscrizione a 30 crediti, con la possibilità di laurearsi in anticipo rispetto ai termini ordinari. La domanda può essere inoltrata online e il bollo previsto assolto in modo virtuale.
5. L'iscrizione avviene pagando tasse e contributi previsti dal Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca.
6. Non è possibile l'immatricolazione con durata diversa dalla normale per i corsi di studio ad accesso programmato, salvo quanto disposto dalle singole SUA-CdS.
7. Non è possibile l'iscrizione con durata inferiore alla normale, nell'anno accademico in cui viene effettuato l'atto di carriera universitaria, per chi:
 - a) ha già usufruito dell'immatricolazione con abbreviazione di corso;
 - b) ha fatto un trasferimento in arrivo o un passaggio di corso, ad esclusione di chi non ha ottenuto alcun riconoscimento di crediti o frequenza dalla carriera pregressa.
8. Quanto non previsto dal presente articolo viene sottoposto al vaglio delle strutture didattiche competenti.

Articolo 9 – Immatricolazione con abbreviazione di corso

1. È prevista la possibilità di immatricolarsi con abbreviazione di corso per chi:
 - a) è in possesso di un titolo di studio accademico;
 - b) ha svolto o sta svolgendo una carriera universitaria, senza il conseguimento del titolo, di cui chiede il riconoscimento.

La procedura è online e prevede il versamento di un diritto fisso (contributo per riconoscimento) e il caricamento della documentazione in versione digitale che viene inoltrata alla struttura didattica competente per l'eventuale riconoscimento.

Se non si procede all'immatricolazione dopo la procedura di riconoscimento carriera pregressa, è possibile presentare istanza in bollo all'apertura del successivo anno accademico, per ottenere l'immatricolazione con abbreviazione di corso sulla base di quanto già deliberato l'anno accademico precedente. La delibera è immediatamente esecutiva, accertata la disponibilità di posti per l'anno di corso di destinazione, fatte salve eventuali variazioni dell'ordinamento di corso di studio che comportino la necessità per la Commissione di deliberare nuovamente e di conseguenza, per la persona di corrispondere nuovamente il contributo di riconoscimento.

Decorso un anno accademico dall'istanza di riconoscimento, la delibera non è più esecutiva e per tanto è richiesto di corrispondere di nuovo il contributo previsto.

2. La documentazione legalizzata relativa a titoli stranieri, allegata alla richiesta d'immatricolazione con abbreviazione di corso ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico, può essere prodotta in lingua inglese, senza l'obbligo della traduzione in italiano.

Ogni Dipartimento /Facoltà potrà accettare la documentazione legalizzata in altre lingue straniere.

3. Gli insegnamenti convalidati vengono inseriti tramite l'attribuzione di un voto o di un'idoneità prevedendo come data quella della delibera di ammissione al corso di studio.
4. Si può proporre istanza di revisione della delibera di accoglimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L'immatricolazione con abbreviazione di carriera è consentita anche per i corsi di studio ad accesso programmato, in presenza di posti vacanti sull'anno di corso richiesto e secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico Bando di ammissione o Linee guida.

Articolo 10 – Riconoscimento di crediti relativi alla lingua straniera, all'informatica, alle abilità professionali

1. È possibile chiedere il riconoscimento di crediti per insegnamenti previsti al primo anno di corso, contestualmente all'immatricolazione, senza il pagamento di alcun contributo e del bollo, per chi:
 - a) ha svolto attività formative volte alla acquisizione di conoscenze ed abilità professionali;
 - b) è in possesso di attestazioni informatiche e linguistiche certificate ai sensi della normativa vigente in materia e in corso di validità, previste dal Percorso di formazione;
 - c) è in possesso di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso.

È possibile chiedere il riconoscimento crediti per il primo anno di corso anche dopo l'immatricolazione, entro il 30 novembre, online, con pagamento del bollo.

2. Il riconoscimento di crediti per insegnamenti di anni successivi al primo può essere richiesto a

partire dall'anno di iscrizione in cui è previsto l'insegnamento entro il 30 novembre, online, con pagamento del bollo.

3. La documentazione allegata nella procedura online e riconosciuta valida dall'ufficio incaricato può essere:
 - a) inoltrata alla commissione, appositamente nominata per l'analisi delle istanze di riconoscimento crediti degli studenti dal Consiglio di Corso di Studio che, con propria delibera immediatamente esecutiva, effettua i riconoscimenti di crediti formativi;
 - b) acquisita e valutata direttamente dall'ufficio incaricato che applica, laddove presenti, le tabelle di conversione già approvate dal Consiglio di Corso di Studio o dagli Organi Accademici e procede autonomamente al riconoscimento dei crediti.
4. Gli insegnamenti convalidati vengono inseriti tramite l'attribuzione di un voto o di una idoneità, prevedendo come data quella della delibera di ammissione al corso di studio o, in assenza, la data di iscrizione.
5. Non è richiesto il pagamento del contributo di riconoscimento di corsi singoli in caso di immatricolazione/iscrizione allo stesso corso di studio di cui sono stati seguiti i corsi singoli.
6. Il limite quantitativo riconoscibile alle attività formative volte all'acquisizione di conoscenze ed abilità professionali, non può superare i 12 CFU, complessivamente tra corsi di I e di II ciclo (laurea e laurea magistrale). Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Possono essere riconosciuti quali CFU, entro il medesimo limite, il conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico.
7. È applicato l'esonero dal contributo anche per la convalida degli OFA e per il riconoscimento di tirocini/stage effettuati:
 - a) all'estero, a seguito di accordi internazionali sottoscritti dall'Ateneo di Ferrara o in qualità di "free moover" regolamentati all'articolo 42 comma 6;
 - b) nell'ambito di attività lavorativa documentata;
 - c) nell'ambito di Percorsi di inserimento lavorativo (PIL);
 - d) nell'ambito del servizio civile;
 - e) su base volontaria, extracurricolari, autorizzati dalla struttura didattica competente.
8. Non viene richiesto il pagamento del contributo di riconoscimento per i corsi attivati in convenzione con organismi statali nei cui bandi sia già riportato il numero di crediti che l'Ateneo si impegna a riconoscere.
9. Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale sono registrati con la data in cui sono stati sostenuti. Nel caso in cui il certificato rilasciato dall'Università estera non riporti la data di sostenimento degli esami, la registrazione avviene entro la data di fine soggiorno, in considerazione delle scadenze per i benefici nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Articolo 11 – Contemporanea iscrizione

1. Nei limiti di cui ai commi successivi, è possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, entrambi italiani o italiano ed estero.
2. Nei limiti di cui ai commi successivi, è altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica.
3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale le cui attività didattiche si differenzino per meno dei due terzi di quelle previste dal percorso di durata più breve. Il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai Settori Scientifici Disciplinari/Settori Artistici Disciplinari attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA.
5. La differenziazione dei due percorsi di studio sarà valutata da un'apposita commissione, che farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. In caso di sovrapposizione per più di un terzo delle attività didattiche così calcolata, la commissione potrà procedere nel confronto tra i due percorsi di studio, basandosi sui syllabi dei singoli insegnamenti.
Qualora anche dall'analisi dei syllabi, emergesse una sovrapposizione per più di un terzo delle attività formative, la domanda di iscrizione al secondo corso di laurea o laurea magistrale sarà accettata per i soli laureandi che abbiano concluso gli esami di profitto, sotto condizione del conseguimento del titolo sul primo percorso di studio entro il termine della sessione straordinaria dell'anno accademico precedente pena la decadenza della seconda carriera e degli eventuali esami superati.
6. Chi si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a sua scelta, mentre ha diritto all'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti indicati ogni anno nel bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.

Articolo 12 – Iscrizione a corsi singoli

1. Coloro che sono in possesso del titolo di studio che permetta l'accesso all'Università o già laureati possono chiedere l'iscrizione a corsi singoli, attivati nell'ambito dei corsi di studio ad accesso libero di cicli diversi, a prescindere dai requisiti di ammissione, salvo quanto previsto

nelle SUA-CdS e pubblicato sul sito web del corso di studio.

2. Non è prevista l'iscrizione a corsi singoli attivati dallo stesso corso di studio a cui si è iscritti e quindi presenti nel proprio piano di studio. Non è altresì consentita l'iscrizione ai corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi anche presso altro Ateneo.
3. Non è possibile sostituire l'iscrizione ad una annualità di un corso di laurea o laurea magistrale con l'iscrizione a corsi singoli. La percentuale massima di crediti selezionabili dallo stesso corso di studio e anno di corso è il 50% di quelli previsti dal piano di studio.
4. La scelta del corso singolo, una volta effettuata, non è modificabile. Gli esami devono essere sostenuti entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento.
5. Per insegnamenti che prevedono una parte pratica, l'iscrizione è subordinata al parere positivo della struttura didattica competente, da acquisire prima dell'iscrizione. In particolare, sono esclusi i tirocini.
6. Per chi ha un titolo estero (comunitario e non, ovunque residente) valgono le norme e i regolamenti previsti per l'iscrizione degli studenti stranieri emanate dalle procedure concordate annualmente dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno col Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
7. La presentazione della domanda d'iscrizione a corsi singoli dovrà essere effettuata entro la scadenza prevista dal Bando delle Agevolazioni e della Contribuzione studentesca dell'anno accademico in corso.
8. È necessario pagare un contributo forfettario, modulato secondo il numero di crediti, indicato ogni anno nel bando della contribuzione studentesca. In caso di integrazione di insegnamenti, da richiedere sempre entro la scadenza prevista dal Bando delle Agevolazioni e della Contribuzione studentesca dell'anno accademico in corso, è richiesta l'integrazione del contributo previsto.
9. I corsi di cui al presente articolo possono essere valutati ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio.
10. Chi è iscritto a corsi singoli può ottenere la certificazione degli studi compiuti e degli esami superati. L'iscrizione a corsi singoli è incompatibile con il riconoscimento crediti.
11. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione, salvo per i corsi propedeutici attivati ai soli fini dell'accesso ai corsi di studio a numero programmato per i quali valgono le scadenze indicate nel Bando di ammissione o Linee guida. Chi non sostiene gli esami entro la scadenza, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo di iscrizione. Per gli esami non sostenuti, si intende comunque maturata la frequenza ai corsi corrispondenti.
12. Chi è iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche. L'iscrizione non attribuisce lo status di studente universitario, ma conferisce il diritto di accedere alle biblioteche e ai servizi strettamente connessi all'insegnamento al quale è riferita l'iscrizione.

Articolo 13 – Iscrizione ad anni di corso successivi al primo

1. Per rinnovare l'iscrizione ai corsi di studio per gli anni successivi al primo è necessario versare le tasse e i contributi entro la data stabilita, secondo quanto riportato per ogni anno accademico nel Bando dei benefici universitari.
2. Il pagamento dopo il termine di scadenza comporta l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo per superata data di scadenza.
3. L'acquisizione del pagamento da parte dell'Università è automatica mediante il sistema PagoPA, la ricevuta emessa da tale sistema rappresenta l'unico documento attestante l'iscrizione.

Articolo 14 – Contribuzione universitaria

1. Il costo della propria istruzione universitaria è sostenuto pagando i contributi indicati per ogni anno accademico nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria, in base al Regolamento della contribuzione studentesca.
2. Per iscriversi a un anno accademico, è obbligatorio essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni accademici precedenti. Chi non è in regola con i pagamenti non può svolgere alcun atto di carriera universitaria. Chi effettua il pagamento in ritardo, rinuncia implicitamente alle attività formative erogate in precedenza. Infatti, non può sostenere esami, né ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera né fare un passaggio ad altro corso di studio o un trasferimento ad altro Ateneo, oltre a non poter fruire di qualsiasi servizio didattico e amministrativo.
3. Chi si trasferisce da altra Università paga le tasse e i contributi previsti dall'Università di Ferrara, anche se le ha già versate nell'Università di provenienza nello stesso anno accademico di arrivo.
4. Per chi fa un passaggio di corso le tasse e i contributi già versati restano validi, è necessario corrispondere solo eventuali conguagli.
5. Chi ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione di quanto pagato.
6. Qualora la sessione estiva di laurea sia anticipata al periodo marzo/aprile, chi si laurea, su autorizzazione della struttura didattica competente, deve corrispondere tutte le rate previste per l'anno accademico di riferimento. Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Regolamento sulla Contribuzione.

Articolo 15 – Rimborsi

1. L'Università degli Studi di Ferrara rimborsa solamente le quote trattenute dall'Ateneo, ad esclusione dell'imposta di bollo e della tassa regionale.
2. L'Università degli Studi di Ferrara rimborsa:
 - a) le rate di iscrizione a chi consegue il titolo finale nell'anno accademico precedente rispetto

- a quello in cui ha versato tali rate;
- b) le rate di iscrizione versate da chi si trasferisce presso altro Ateneo nello stesso anno accademico di riferimento del pagamento, esclusivamente nei casi in cui non sia stato svolto nessun atto di carriera;
 - c) le rate di iscrizione versate per l'anno accademico successivo a quello in cui si viene dichiarato decaduto dagli studi;
 - d) le rate di iscrizione versate da chi beneficia di un esonero totale o parziale, in base a quanto previsto ogni anno nel bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria;
 - e) le rate di iscrizione a chi, dopo il relativo versamento, interrompe la carriera per iscriversi ad uno dei corsi indicati al comma 3 dell'art. 26 del presente Regolamento, nello stesso anno accademico di riferimento del pagamento.
3. L'Università degli Studi di Ferrara rimborsa eventuali contributi aggiuntivi versati per superato termine di pagamento delle rate di iscrizione nei casi indicati al comma 2 del presente articolo.
 4. I rimborsi massivi erogati d'ufficio sono effettuati esclusivamente sul conto corrente, o su altro prodotto bancario dotato di codice IBAN, intestato o cointestato al titolare del rimborso, in base alle indicazioni fornite agli interessati.
 5. I rimborsi per cassa possono essere erogati solamente su singola istanza presentata dall'interessato, per importi inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.
 6. I rimborsi non riscossi entro la fine dell'anno solare di erogazione, o respinti dall'ente cassiere, possono essere rimesse esclusivamente dopo la presentazione di una nuova istanza entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
 7. Casi particolari, non compresi nelle tipologie già indicate, sono valutati singolarmente su istanza documentata dell'interessata/o.

Articolo 16 – Badge – Indirizzo e-mail di Ateneo

1. Chi si immatricola riceve un badge virtuale, valevole per l'intero corso di studi, che consente l'accesso digitale ai servizi e agli sconti applicati dalle diverse realtà culturali ed economiche del territorio alle persone iscritte all'Università di Ferrara.
2. A chi è iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo è assegnata una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione con l'Ateneo. Le studentesse e gli studenti sono tenute/i sotto la propria responsabilità alla consultazione regolare della casella di posta istituzionale.
3. In caso di attivazione di un'identità alias, la gestione di badge e casella di posta elettronica istituzionale avviene ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'attivazione e la gestione di un'identità alias.

Articolo 17 – Sbarramenti

1. Lo sbarramento impedisce l'iscrizione ad anni successivi di corso se non sono stati superati gli

esami o conseguito i crediti previsti nei Percorsi di formazione entro la scadenza indicata.

2. Chi paga le tasse senza aver superato i vincoli previsti dallo sbarramento è iscritto all'anno di corso successivo in stato condizionato fino alla scadenza di cui al comma precedente. In caso di mancato superamento dello sbarramento, l'iscrizione passa a fuori corso.

Articolo 18 – Propedeuticità

1. Le regole di propedeuticità indicano la successione temporale nel sostenimento degli esami e sono indicate nel Percorso di Formazione.
2. La prova di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) può essere dichiarata propedeutica ad alcuni esami.

Articolo 19 – Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)

1. Secondo quanto indicato nella SUA CdS, sono definite le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica.
2. Se la verifica delle conoscenze minime richieste non è positiva, sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da soddisfare entro il termine per l'iscrizione al secondo anno di corso, deliberato dagli Organi Accademici.
3. Allo scopo di favorire il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi, devono essere previste attività formative integrative, anche organizzate in forma intensiva e/o telematica.
4. Nel caso in cui gli obblighi formativi non siano soddisfatti entro la scadenza indicata al c. 2, lo studente è iscritto al primo anno con qualifica di fuori corso e mantiene gli OFA sino a quando non li assolve.
5. Oltre all'assolvimento diretto degli OFA, tramite superamento delle verifiche al termine delle attività integrative dedicate, i singoli CdS possono indicare gli esami del primo anno del percorso formativo il cui superamento comporta l'assolvimento degli OFA in modo indiretto.
6. In alternativa alle modalità di cui sopra, si considerano assolti tutti gli OFA attribuiti a coloro che abbiano superato tutti gli esami previsti nel primo anno di corso entro il termine indicato al c. 2.
7. Chi è iscritto come "fuori corso" al primo anno:
 - a) può sostenere unicamente gli esami presenti nel piano di studio del primo anno di corso e assolvere gli OFA in tempo utile per potersi iscrivere al secondo anno di corso nell'anno accademico successivo;
 - b) non può frequentare lezioni di anni successivi al primo.
8. Chi non ha assolto l'OFA entro i termini indicati può presentare domanda di passaggio in bollo ad altro corso di studi entro la scadenza indicata al c. 2, senza corrispondere il contributo di passaggio né i contributi aggiuntivi per superata data di scadenza nella presentazione della domanda.
9. Il superamento delle prove eventualmente svolte alle scuole superiori nell'ultimo o nel penultimo anno sono considerate valide solo ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico

immediatamente successivo al conseguimento del diploma. In caso di iscrizione ad anno accademico diverso, è necessario sostenere nuovamente la prova.

10. Chi si immatricola con un diploma di maturità quadriennale e risulta aver superato positivamente la prova per l'accertamento degli obblighi formativi aggiuntivi verrà iscritto senza ulteriori debiti formativi.
11. Casi non regolamentati dai precedenti commi verranno esaminati dai competenti organi accademici.

CAPO II – CARRIERA STUDENTI

Articolo 20 – Carriera degli studi

1. L'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento, effettuato entro i termini stabiliti dall'Ateneo, della prima rata delle tasse e dei contributi. Con il pagamento, si manifesta la propria volontà all'iscrizione, senza ulteriori formalità.
2. Non è possibile effettuare più di due atti di carriera universitaria nel medesimo anno accademico oltre all'immatricolazione/iscrizione. Non è considerato atto di carriera la rinuncia agli studi e quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29.

Articolo 21 – Studenti in difetto della frequenza

1. È attribuita la qualifica di studente in difetto della frequenza a coloro che hanno ancora attività formative da frequentare ai fini del passaggio all'anno di corso successivo o del conseguimento del titolo finale, secondo quanto previsto dalla SUA-CdS e pubblicato sul sito del corso di studio.

Articolo 22 – Studenti fuori corso

1. È considerato fuori corso:
 - a) chi ha maturato la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal regolamento del proprio corso di studio per conseguire il titolo finale e sono in difetto di esami;
 - b) chi ha interrotto gli studi, per tutti gli anni di interruzione;
 - c) chi non ha superato gli esami obbligatoriamente richiesti per l'iscrizione all'anno di corso successivo (sbarramento);
 - d) chi non ha superato gli obblighi formativi aggiuntivi.
2. Chi è fuori corso può sostenere gli esami anche nei periodi in cui si tengono le lezioni, salvo quanto deliberato dalla competente struttura didattica.

Articolo 23 – Riconoscimento titoli di studio conseguiti all'estero

1. I detentori di titoli accademici conseguiti all'estero possono richiedere presso questo Ateneo il riconoscimento del titolo posseduto con il corrispondente titolo accademico italiano.
2. In virtù dell'autonomia riconosciuta alle Università, le competenti Autorità accademiche

possono, caso per caso, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dall'Università di Ferrara (Riconoscimento totale), ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dall'ordinamento didattico per il corrispondente corso di studio (Riconoscimento parziale).

3. In caso di titoli previsti in specifici accordi bilaterali o plurilaterali, il riconoscimento avviene in via amministrativa con decreto rettorale.
4. Diversamente, in merito alle domande che comportano un riconoscimento totale, deliberano il Consiglio di corso di studio competente e il Consiglio di Dipartimento, con emissione finale di un decreto rettorale.
5. Per le domande che comportano un riconoscimento parziale, l'inserimento degli insegnamenti convalidati deve avvenire con voto o idoneità e data della delibera di accoglimento, emessa dalla struttura didattica competente. È possibile proporre istanza di revisione della delibera di accoglimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Chi aspira a ottenere il riconoscimento del titolo accademico dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) domanda in marca da bollo indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università di Ferrara.
 - b) titolo universitario, legalizzato o con certificazione equivalente, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano e da eventuale dichiarazione di valore rilasciate da parte delle Rappresentanze Diplomatiche italiane nel Paese di conseguimento del titolo.
 - c) Certificato legalizzato o con certificazione equivalente con il dettaglio degli insegnamenti seguiti e degli esami sostenuti durante il corso universitario con annessa traduzione in italiano legalizzata effettuata da parte delle Rappresentanze Diplomatiche italiane nel Paese di conseguimento del titolo.
 - d) programmi di studio (su carta intestata dell'università estera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum estero, con eventuale traduzione se non già emessi in lingua italiana o inglese. Ogni Dipartimento/Facoltà può accettare la documentazione in altre lingue.
 - e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 - f) fotocopia dell'eventuale permesso di soggiorno.È inoltre richiesto il versamento del contributo di riconoscimento titolo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
7. Chi non ottiene il riconoscimento totale del titolo accademico può essere ammesso, con abbreviazione, al corso di studio indicato nella richiesta di riconoscimento. Se si tratta di un corso di studio ad accesso programmato, l'abbreviazione di carriera è concessa solo in caso di disponibilità di posti all'anno di corso proposto dal Consiglio di corso di studio, purché l'iscrizione sia formalizzata entro i termini previsti dall'Ateneo.

8. I cittadini non comunitari residenti all'estero devono presentare tutta la documentazione richiesta per il riconoscimento autenticata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero. I cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono invece presentare direttamente la documentazione presso l'ufficio di riferimento, procedendo poi all'eventuale immatricolazione con abbreviazione di corso secondo le indicazioni già fornite.
9. Per i riconoscimenti parziali è richiesto il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico di ammissione. Le modalità di pagamento sono definite nel Regolamento sulla contribuzione.
10. Per i riconoscimenti totali, è richiesto il versamento del contributo relativo al rilascio della pergamena comprensivo dell'imposta di bollo.

Articolo 24 – Frequenze

1. La descrizione del Percorso di formazione di ogni corso di studio determina le disposizioni sull'obbligatorietà della frequenza o meno.
2. L'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti coloro che risultano regolarmente iscritti per i corsi di studio che non prevedono l'obbligo di frequenza.
3. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza è possibile attivare strumenti di rilevazione della presenza, anche digitali. In mancanza di strumenti di rilevazione della presenza, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti coloro che risultano regolarmente iscritti.
4. La mancata attestazione di frequenza di uno o più moduli di corso integrato comporta l'impossibilità di verbalizzare l'esito dell'intero corso integrato per i corsi di studio a frequenza obbligatoria.
5. È possibile inserire nel piano di studio di uno stesso anno accademico insegnamenti pluriennali anche propedeutici tra loro.
6. Le lezioni universitarie sono pubbliche: sono quindi ammessi in aula in qualità di uditori anche coloro che non sono formalmente iscritti ad un corso di studio, con copertura assicurativa limitata ad eventuali danni e/o lesioni involontariamente cagionati loro, in cui si ravvisi una responsabilità dell'Ateneo.

L'accesso alle aule è regolamentato nei limiti consentiti dalle normative di sicurezza vigenti. In ragione dell'alta numerosità degli iscritti o in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, è possibile prevedere forme di insegnamento a distanza ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo.

L'accesso ai laboratori didattici può essere consentito, previa autorizzazione da parte del docente responsabile del corso, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, e con il vincolo dei posti massimi utilizzabili nei locali medesimi: gli uditori, sotto la responsabilità del preposto d'aula, possono solo assistere alle attività di laboratorio, senza prenderne parte.

Analogamente alle lezioni, in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, anche le attività pratiche e/o laboratoriali possono essere sostituite o integrate da video tutorial o altre forme di didattica a distanza ritenute adeguate per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento.

Articolo 25 – Sospensione

1. Chi è iscritto a un corso di laurea/laurea magistrale, ai sensi dall'art. 9 – comma 4 – del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, può sospendere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, certificate, inoltrando istanza all'Ufficio competente, anche online, senza il pagamento del bollo. L'istanza può essere presentata anche alla ripresa regolare degli studi.
2. La sospensione ha la durata minima di un anno accademico. Per il periodo di sospensione, si è esonerati dal pagamento del contributo omnicomprendivo. In caso del perdurare della situazione di infermità, la sospensione può essere rinnovata per ulteriori anni accademici previa presentazione, per ciascun anno, di una nuova istanza e della documentazione aggiornata.
3. Chi sospende gli studi non può effettuare, negli anni accademici di sospensione, alcun atto di carriera universitaria, tranne la procedura di trasferimento in partenza.
4. La sospensione non è conteggiata ai fini della decadenza e neppure ai fini della valutazione del merito per l'assegnazione dei benefici economici nell'ambito del diritto allo studio.

Articolo 26 – Interruzione degli Studi

1. È possibile interrompere gli studi, inoltrando, anche online, istanza in bollo documentata all'Ufficio competente per i seguenti motivi:
 - a) per la nascita di un figlio da parte di entrambi i genitori per l'anno accademico che comprende la data di nascita del bambino;
 - b) per l'adozione o l'affidamento di un figlio, da parte di entrambi i genitori per l'anno accademico che comprende la data di adozione o affidamento;
 - c) per l'anno di svolgimento del servizio militare volontario in ferma prefissata di 1 anno o servizio civile, per un solo anno accademico.

L'istanza può prevedere il pagamento di un contributo fisso, se stabilito dal Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria. Per il periodo di interruzione degli studi, non è dovuto il pagamento del contributo omnicomprendivo annuale.

2. In caso di interruzione degli studi per i motivi descritti al comma 1, non è possibile effettuare alcun atto di carriera universitaria, tranne la procedura di trasferimento in partenza. L'anno accademico di interruzione non è conteggiato ai fini della valutazione del merito per l'assegnazione dei benefici economici nell'ambito del diritto allo studio.
3. Nel caso di interruzione senza alcuna istanza, di durata uguale o superiore a due anni accademici, che non rientri nei casi descritti al comma 1, per ricongiungere gli anni interrotti, è necessario inoltrare istanza di ricognizione all'Ufficio competente, anche online, pagando

l'imposta di bollo, oltre al contributo il cui importo è indicato nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria. È applicata la qualifica di "fuori corso" per gli anni di interruzione.

4. Ripresi gli studi, è possibile sostenere esami di insegnamenti già frequentati dalla prima sessione utile dell'anno accademico di riattivazione della carriera.
5. Gli anni accademici di interruzione degli studi, per qualunque motivo, sono conteggiati ai fini della decadenza.

Articolo 27 – Rinuncia al proseguimento degli studi

1. Si può rinunciare agli studi intrapresi e immatricolarsi di nuovo a qualsiasi corso di studio attivo.
2. La rinuncia deve essere richiesta in modo che risultino inequivocabili l'identità e la volontà della persona. È previsto il pagamento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale. Il costo della rinuncia è descritto ogni anno del bando dei benefici e della contribuzione studentesca.
3. A chi ha rinunciato agli studi possono essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 28 – Decadenza/obsolescenza

1. Chi non supera esami di profitto per otto anni accademici consecutivi decade. Fa unica eccezione chi è iscritto ai corsi di studio di area sanitaria, che seguono i criteri descritti nei percorsi di formazione.
2. La decadenza non si applica a chi ha superato tutti gli esami di profitto e non ha ancora sostenuto la prova finale.
3. A chi è decaduto possono essere rilasciati certificati relativamente alla carriera universitaria precedentemente percorsa.
4. I giudizi di idoneità, esclusi quelli relativi all'assolvimento del debito formativo, interrompono i termini per la decadenza. L'interruzione di cui all'art. 26 comma 1 non è conteggiata ai fini della decadenza. I passaggi di corso di studio e di ordinamento, i trasferimenti e i riconoscimenti non sono utili per bloccare la decadenza.
5. Le tasse pagate a partire dall'anno accademico successivo a quello di decadenza sono automaticamente rimborsate.
6. Chi è decaduto può far rivivere la propria carriera entro le scadenze previste per le iscrizioni, presentandone richiesta al Magnifico Rettore e pagando il contributo previsto dal Bando della contribuzione annuale.
7. Per riattivare la carriera sullo stesso corso di studio, devono essere attivati gli insegnamenti previsti per l'anno accademico di ammissione. In caso contrario, è possibile iscriversi ad un nuovo corso di studio e richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti che sarà valutato dalla struttura didattica competente.
8. Per far rivivere la propria carriera su un corso di studio ad accesso programmato nazionale, è necessario superare l'esame di ammissione. Per iscriversi ai corsi ad accesso programmato

locale, è necessario rispettare i requisiti previsti dagli specifici bandi o regolamenti di ammissione ad anni successivi al primo.

Articolo 29 – Passaggio ad altro corso di studio

1. Dopo aver regolarizzato l'iscrizione al proprio corso di studio, si può, in qualunque anno di corso, passare ad altro corso di studi dell'Ateneo, facendone domanda online entro i termini stabiliti per le iscrizioni o, nel caso di passaggio al primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato, entro le scadenze previste dal bando o dalle linee guida di ammissione previo superamento della prova selettiva, laddove prevista.
2. Deve essere versato un contributo per i passaggi:
 - a) verso un corso di studio diverso da quello di iscrizione, fatta eccezione per le domande pervenute entro il 31 ottobre del I anno di corso in caso di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale;
 - b) verso sedi didattiche diverse del medesimo corso di studio;
 - c) da un corso di studio ante-riforma verso corsi post-riforma;
 - d) da ordinamento precedente verso nuovo ordinamento, se non motivato da disattivazione dell'ordinamento di iscrizione;
 - e) da coloro che, iscritti a un corso interclasse, decidono di cambiare classe una volta maturata la frequenza all'intero corso (iscritti fuori corso).
3. Si può fare un solo passaggio ad altro corso di studio nello stesso anno accademico, salvo risultare ammessi ai corsi ad accesso programmato nazionale o locale, anche a seguito di scorrimento di eventuali liste d'attesa. In questo caso, si possono fare più passaggi pagando solo la marca da bollo e nessun ulteriore contributo.
4. Eventuali convalide di attività formative riportano la data e la valutazione dell'effettivo sostenimento dell'esame, ove possibile.
5. Il passaggio che non richiede alcuna convalida degli studi pregressi avviene senza bisogno di delibera di accoglimento da parte della struttura didattica competente.
6. Per le convalide di insegnamenti fuori offerta, le strutture didattiche competenti devono indicare il settore scientifico disciplinare e la denominazione dell'insegnamento in lingua inglese.
7. Chi non ha assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro il termine per l'iscrizione al secondo anno di corso può richiedere il passaggio ad altro corso di studio entro 10 giorni lavorativi da tale scadenza, senza corrispondere il contributo di passaggio né i contributi aggiuntivi per superata scadenza.

Articolo 30 – Trasferimenti in partenza verso altre Università

1. Per ottenere il trasferimento ad altra Università o Istituto universitario italiano, chi è iscritto a un corso di studio dell'Ateneo di Ferrara, deve fare domanda online entro la scadenza per le immatricolazioni, salvo risultare ammesso a corsi ad accesso programmato per i quali le

scadenze da rispettare sono determinate dagli scorrimenti delle graduatorie. È previsto inoltre il versamento del contributo di trasferimento.

Se il corso di studio di destinazione del trasferimento è ad accesso programmato, è necessario anche il nulla osta dell'Università d'accoglienza.

2. Chi non è in regola con la propria posizione amministrativa deve versare i contributi dovuti per poter presentare domanda. La domanda, una volta formalizzata, è da considerarsi vincolante verso la scelta effettuata.
3. Non è più consentito sostenere alcun esame di profitto né è possibile ottenere certificazioni inerenti la carriera universitaria dopo la data di presentazione della domanda di trasferimento. I programmi di esame sono pubblicati a cura del docente responsabile dell'insegnamento sul sito dell'Ateneo, secondo i requisiti previsti dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento).
4. Dopo un anno dal trasferimento ad altro Ateneo, è possibile ritornare presso l'Ateneo di Ferrara.

Articolo 31 – Trasferimenti in arrivo da altre Università

1. Chi si trasferisce presso questa Università, per continuare il percorso di studio, deve sottoporre la propria carriera pregressa alle competenti strutture didattiche.
2. Non sono accolti trasferimenti su corsi di studio disattivati.
3. In caso di mancata regolarizzazione dell'iscrizione, l'Università di Ferrara restituisce il foglio di congedo all'Ateneo di provenienza.
4. Non è possibile effettuare due trasferimenti nello stesso anno accademico, salvo risultare ammessi ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale.
5. Tutti i fogli di congedo devono pervenire presso questa Università entro il termine delle iscrizioni, fatta eccezione per chi è ammesso ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale.
6. È ammessa l'iscrizione condizionata per chi è in posizione utile per accedere ad un corso di studio a numero programmato, che prevede o meno una prova selettiva, in attesa di formale invio da parte di un'altra Università del foglio di congedo, secondo quanto riportato dallo specifico bando.
7. Chi proviene da altra Università deve fare domanda online di immatricolazione per trasferimento. È previsto il versamento di un contributo di trasferimento in ingresso automaticamente addebitato dal sistema informatico.
8. Al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, non è previsto il riconoscimento di quanto eventualmente versato nella sede di provenienza.
9. Eventuali convalide di attività formative svolte presso l'Ateneo di provenienza avranno l'indicazione del voto, o giudizio di idoneità, e porteranno la data dell'effettivo sostenimento dell'esame. Per le convalide/riconoscimenti di insegnamenti fuori offerta, nella delibera di

accoglimento delle domande di convalida, le strutture didattiche competenti devono indicare crediti formativi universitari, il settore scientifico disciplinare e la denominazione dell'insegnamento, che deve essere tradotta in lingua inglese.

10. La Commissione competente esamina la carriera precedentemente svolta e delibera l'anno di corso di ammissione e i crediti riconosciuti, trasmettendo il verbale definitivo all'ufficio competente entro 10 giorni dalla seduta.
11. Il perfezionamento del trasferimento che non richiede alcuna convalida degli studi pregressi può avvenire senza bisogno di delibera di accoglimento da parte della struttura didattica competente.
12. Per trasferirsi su un corso di laurea magistrale NON a ciclo unico (+2) e ad accesso libero, è necessario rispettare i requisiti di ammissione, che sono stabiliti ogni anno accademico.
13. I corsi di studio ad accesso programmato seguono specifici regolamenti emanati ogni anno per l'ammissione ad anni successivi al primo. In particolare, quelli ad accesso programmato nazionale devono rispettare le modalità contenute nel decreto ministeriale emanato per l'anno accademico di riferimento.

Articolo 32 – Lezioni

1. Le attività didattiche riferite ad ogni anno accademico iniziano non oltre il 1° ottobre e terminano non oltre il 30 settembre dell'anno successivo. Possono fare eccezione le lezioni del I anno dei corsi ad accesso programmato nazionale che si adeguano ai termini previsti dai decreti ministeriali per l'immatricolazione.
2. Non possono sovrapporsi gli orari delle lezioni degli insegnamenti obbligatori erogati nello stesso anno di corso.
3. Al fine di prevedere una tempistica omogenea per le attività dell'Ateneo e permettere insegnamenti in comunanza, i singoli anni di corso sono articolati in due periodi didattici, ciascuno non inferiore a dodici settimane effettive, intervallati da un periodo di esami.

Articolo 33 – Attività opzionali e piani di studio individuali

1. La scelta delle attività formative opzionali, previste dal proprio percorso formativo, deve essere fatta online nel periodo compreso tra il 1 settembre e la scadenza deliberata ogni anno dagli Organi accademici. Per consentire la modifica delle scelte già effettuate o le scelte tardive, è prevista una seconda finestra temporale di apertura della procedura online prima dell'inizio delle lezioni del secondo semestre per tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. Anche in questo caso, le date di apertura e chiusura sono deliberate ogni anno dagli Organi Accademici.
2. Chi è iscritto fuori corso e vuole modificare una precedente scelta di insegnamenti opzionali rientra nelle disposizioni di cui al comma 1.
3. Sono ammesse deroghe alla scadenza per la scelta degli insegnamenti opzionali per i seguenti

casi:

- a) mobilità all'estero;
- b) trasferimenti e passaggi;
- c) scorrimento graduatorie nazionali oltre i termini di cui al comma 1;
- d) iscrizioni alle lauree magistrali per chi si laurea oltre il termine di cui al comma 1;
- e) abbreviazioni di corso;
- f) assegnazioni ad attività didattiche a numero chiuso deliberate dal Consiglio di Corso di Studio.

In questi casi si seguirà la procedura indicata dall'ufficio competente per la compilazione del piano di studio.

4. Per motivate esigenze o in caso di trasferimento/passaggio, è possibile seguire un piano di studio individuale approvato dalla struttura didattica competente. In ogni caso non possono essere derogati i CFU obbligatoriamente previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studio. Le istanze devono essere presentate in bollo negli stessi periodi stabiliti per i piani di studio "standard", salvo eccezioni per chi proviene da trasferimento/passaggio legate alle tempistiche del riconoscimento crediti.
5. È possibile inserire nella propria carriera insegnamenti, stage o tirocini extra curriculari in sovrannumero fino ad un massimo del 10% dei CFU previsti per anno di corso dal proprio piano di studio. La scelta può essere effettuata anche in un'unica soluzione per l'intero percorso sempre nel limite massimo del 10% dei CFU complessivi previsti dal proprio corso di studio. Tale limite non si applica agli esami svolti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. La scelta degli insegnamenti sovrannumerari può essere effettuata solo dopo aver compilato il piano di studio completo, ossia dopo aver scelto tutti gli insegnamenti opzionali previsti dal proprio percorso dal primo all'ultimo anno di corso. Gli insegnamenti e le attività sovrannumerarie non vengono conteggiate nel calcolo della media ai fini della laureabilità e della contribuzione studentesca. Il limite del 10% si può applicare anche nei casi di trasferimenti, passaggi e abbreviazioni di corso. Chi è iscritto con durata diversa dalla normale è escluso dall'inserimento di esami sovrannumerari.
6. Nel caso in cui con apposito decreto siano attivati percorsi formativi per l'acquisizione dei 24 crediti formativi universitari di cui all'art. 3 del D.M. 616/2017, è possibile inserire insegnamenti per l'acquisizione di tali crediti, che costituiscono requisito di accesso al concorso per posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Articolo 34 – Esami di profitto e verbali

1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all'accertamento dei risultati di apprendimento attesi svolta davanti a una commissione giudicatrice, riunita in presenza o, in relazione a particolari esigenze, tramite video conferenza o altra forma telematica.

2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un' idoneità. I CFU sono acquisiti se la votazione è uguale o superiore a 18/30 o se si consegue l' idoneità. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all' unanimità la lode, che verrà conteggiata nella media generale di laurea come 1 punto supplementare.
Le prove che prevedono un' idoneità vengono stabilite nel percorso di formazione del corso di studio e non concorrono a formare la media di profitto.
3. Le commissioni di esami di profitto sono stabilite dal Coordinatore di corso di studio, in cui è incardinato l' insegnamento, sentita la Commissione Certificatori d' Ateneo per quanto riguarda i corsi di studio ad alta numerosità (>200 studenti iscritti per anno accademico) o in relazione a particolari esigenze, quali motivi di sicurezza, emergenze sanitarie o altro. Le commissioni d' esame possono essere parallele e composte: dal responsabile dell' insegnamento, da cultori della materia, da altri docenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o alla stessa Area CUN, nonché da laureati (inclusi assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, personale tecnicoamministrativo, laureati frequentatori) anche afferenti ad aree CUN diverse, ma comunque in possesso degli adeguati requisiti culturali per svolgere il ruolo di commissario. I docenti collocati in quiescenza o trasferiti presso altro Ateneo, cessano dall' attività di verifica a partire dalla data di termine del rapporto con l' Università. È cura del Coordinatore di corso di studio individuare i responsabili della verbalizzazione digitale del voto finale di ciascuna commissione. Non sarà data possibilità allo studente di scegliere la commissione esaminatrice.
4. La verifica dell' acquisizione delle abilità linguistiche può essere effettuata da strutture formative specialistiche di supporto, purché le condizioni della verifica siano concordate con il corso di studio che le richiede, attuate con la supervisione di un docente del corso di studio delegato al coordinamento di tali attività.
5. Le date degli appelli d' esame devono essere pubblicate sul sito web di Ateneo almeno due mesi prima dell' inizio della sessione e non si possono anticipare una volta pubblicate. Il calendario degli esami di profitto, compresi quelli relativi ai tirocini professionali delle lauree sanitarie, deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell' anno accademico, di cui almeno uno alla fine di ogni periodo didattico e almeno due al termine del periodo didattico di svolgimento del corso. I periodi ufficiali in cui è possibile sostenere esami di profitto sono:
 - a) 1° periodo dal 1 dicembre al 31 marzo (esclusi i giorni di festività nazionale dal 23 dicembre al 6 gennaio);
 - b) 2° periodo dal 1° aprile al 10 agosto;
 - c) 1° periodo di recupero dal 1° di settembre al 22 dicembre.Tali periodi, in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, possono essere modificati o integrati con deliberazione degli stessi.
6. Si possono sostenere esami solamente per gli insegnamenti presenti nel proprio piano di

studio, rispettando propedeuticità e sbarramenti. Chi è in difetto di tasse e contributi non può sostenere esami.

7. Nella valutazione, si può tenere conto dell'esito di prove scritte, pratiche o grafiche e/o di colloqui svolti durante le eventuali verifiche "in itinere". L'esame deve essere completato entro il termine della sessione.
8. Le date degli esami di profitto di insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso con lezioni svolte nello stesso periodo didattico non devono essere sovrapposte.
9. In concomitanza delle scadenze per l'ammissione alla prova finale, i docenti devono prevedere appelli di esame tenendo conto delle scadenze amministrative previste per coloro che presentano domanda di laurea.
10. Per essere ammessi a sostenere gli esami, è necessario iscriversi all'appello tramite procedura telematica. Il riconoscimento della persona avverrà tramite verifica, da parte della commissione, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del badge virtuale rilasciato dall'Università di Ferrara.
11. La verbalizzazione dell'esame di profitto, a cura del docente responsabile, dotato di firma digitale per questo scopo, avviene mediante l'utilizzo di una procedura telematica, che può prevedere una fase di accettazione/rifiuto del voto da parte degli studenti.
12. Se l'esito dell'esame non è soddisfacente, è possibile rifiutare il voto/giudizio proposto tramite la procedura informatica entro la scadenza fissata dal docente. Il voto/giudizio rifiutato non ha conseguenze per il curriculum accademico.

È anche possibile ritirarsi durante le prove d'esame, senza conseguenze per il proprio curriculum accademico.

Non può essere ripetuto un esame:

- a) già sostenuto, il cui esito non sia stato rifiutato entro la scadenza, anche se la verbalizzazione online non è ancora stata completata;
- b) il cui esito sia già stato verbalizzato;
- c) riconosciuto tramite convalida da parte della struttura didattica competente.

Articolo 34-bis - Misure compensative e dispensative per il sostenimento degli esami

1. Chi presenta disabilità e/o DSA può richiedere le misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove indicate dalla Carta dei Servizi per la Comunità universitaria con Disabilità e DSA.
2. Le misure devono essere:
 - richieste almeno 15 giorni prima della data fissata per l'appello d'esame e tassativamente tra quelle presenti sulla piattaforma informatica di iscrizione all'appello;

- adeguate alle modalità previste per l'esame: laddove la concessione di una o più misure comporti un trattamento indebitamente favorevole, il docente può rigettare la richiesta o proporre l'adozione di misure alternative equipollenti;
 - utilizzate nei limiti previsti dalla legge e dalle fonti normative di Ateneo in materia.
3. Le mappe concettuali e i formulari devono essere inviati almeno 10 giorni prima dell'esame alla email del docente, che le valuta entro un termine congruo e le approva, le rigetta o chiede integrazioni e/o modifiche.

Articolo 35 – Ammissione alla prova finale

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame finale, è necessario presentare domanda di conseguimento titolo online, attenendosi alle indicazioni della apposita guida, pubblicata sul portale di Ateneo. Le scadenze per presentare domanda sono disponibili nell'apposita area web.
2. Per l'ammissione alla prova finale è necessario aver conseguito tutti i crediti formativi corrispondenti agli esami di profitto previsti dall'ordinamento didattico. In particolare, questi devono essere registrati tutti entro almeno 15 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei lavori della Commissione.
3. Per le tesi dei corsi di laurea magistrali, compresi quelli a ciclo unico, è possibile richiedere, durante la compilazione della domanda di conseguimento titolo online, la secretazione definitiva del proprio elaborato, che avrà effetti sulla consultazione futura.

La richiesta di secretazione deve essere sostenuta da uno tra i seguenti motivi:

- a) Segretezza e/o proprietà dei risultati e/o informazioni sensibili;
- b) Proprietà di informazioni di enti esterni o aziende private che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di ricerca relativo alla tesi;
- c) Priorità nella ricerca previo accordo con terze parti;
- d) Editoriali (tesi/elaborati finali in corso di pubblicazione).

Articolo 36 – Redazione tesi/elaborato finale

1. La tesi/elaborato finale, completa di tutte le sue parti e definitiva, o il solo frontespizio, nel caso dei corsi di laurea triennali, deve essere caricata in versione digitale all'interno dell'apposita procedura online. Nell'archivio digitale dell'Ateneo sono conservate esclusivamente le tesi magistrali ai fini della consultazione futura.
2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio stabiliscono se la tesi di laurea può essere redatta in una lingua straniera dell'Unione Europea. In tal caso, la stessa deve essere comprensiva di un sunto in lingua italiana.
3. L'approvazione della tesi/elaborato finale avviene in modalità digitale.

Articolo 37 – Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, è previsto il superamento di una prova finale, i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli percorsi di formazione.
2. Per il conseguimento della laurea magistrale, è richiesta la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente. Per il conseguimento della laurea triennale, è sufficiente la redazione di un elaborato scritto a completamento del percorso formativo.
La tesi o l'elaborato devono riguardare un settore scientifico disciplinare presente nell'ordinamento del corso di studio e coerente con il percorso formativo.
3. Lo svolgimento dell'elaborato scritto o della tesi si effettua con la supervisione del docente relatore e delle altre figure descritte nell'articolo successivo.
4. La prova finale è pubblica e deve essere discussa e valutata da un'apposita Commissione, detta Commissione di esame finale, che tiene conto anche del curriculum complessivo. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione, in caso di votazione massima (110/110), e su decisione unanime, può concedere la lode. In relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, la prova finale può essere svolta e, con riferimento alle sole lauree triennali, valutata in modalità telematica.
5. Le Commissioni dell'esame finale di laurea/laurea magistrale, nell'attribuzione del punteggio finale, potrebbero tenere conto di eventuali ulteriori criteri definiti dalla struttura didattica competente.
6. Le date per gli esami finali sono organizzate nelle seguenti tre sessioni;
 - a) I^a sessione: dal 1° aprile al 31 luglio;
 - b) II^a sessione: dal 1° settembre al 22 dicembre;
 - c) III^a sessione (straordinaria): dal 7 gennaio al 31 marzo.
7. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nel giorno fissato per l'esame finale, devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche nei giorni successivi.
8. La data di conseguimento titolo sarà quella in cui la Commissione proclamerà l'esito dell'esame finale.
9. In caso di particolari necessità, come quelle legate al sostenimento di un esame di stato abilitante alla professione o della scelta di un percorso diverso da quello normale, è possibile concludere gli studi nel primo semestre, su autorizzazione della struttura didattica competente, come prima sessione del nuovo anno accademico. È richiesto il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.
10. Per i corsi di studio inter ateneo, congiunti o doppi, è possibile sostenere la prova finale in modalità telematica, a condizione che il relatore e/o correlatore dell'Ateneo partner accerti

l'identità del laureando.

11. Per quanto riguarda le lauree abilitanti, la composizione della Commissione, i periodi e le modalità di svolgimento delle prove finali vengono escluse dalle disposizioni del presente articolo in quanto disciplinate da normative ministeriali.

Articolo 38 – Relatore, Correlatore e Controrelatore

1. Il Relatore è individuato nelle seguenti figure dell'Ateneo:

- a) Professore di ruolo;
- b) Ricercatore;
- c) Professore in anno sabbatico;
- d) Professore supplente o a contratto;
- e) Eminente studioso.

Il Relatore che, in un determinato anno accademico, cessa dal proprio ruolo di docente può mantenere la nomina di Relatore, fino alla conclusione della sessione straordinaria dell'anno accademico di cessazione dal servizio.

L'approvazione della tesi spetta esclusivamente al Primo Relatore che opera nella propria area web riservata.

Per i corsi di studio inter ateneo, il Relatore può essere individuato nelle medesime figure dell'Ateneo partner.

2. Il Secondo Relatore può non rientrare tra le figure del comma 1, ma, previa approvazione del Primo Relatore, può essere designato un docente di altro Ateneo, italiano o straniero, o una figura esterna con particolare competenza.
3. Il Correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore/Secondo Relatore durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale e viene indicato dal/dai Relatore/i. È un esperto, docente universitario e non, italiano o straniero, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. Il suo nome può comparire sul frontespizio dell'elaborato finale. Le strutture didattiche competenti possono prevedere l'obbligatorietà della figura del Correlatore in tutti o in alcuni corsi di studio loro afferenti.
4. Le strutture didattiche competenti possono prevedere la presenza, per ogni tesi/dissertazione finale, di un Controrelatore che viene nominato dalla struttura didattica stessa. La sua funzione è essenzialmente quella di acquisire gli elementi caratterizzanti della tesi/elaborato finale, di cui non contribuisce alla stesura, e valutare il contributo personale del candidato.
Le strutture didattiche competenti possono prevedere l'obbligatorietà della figura del Controrelatore in tutti o in alcuni corsi di studio loro afferenti.

Articolo 39 – Commissione prova finale

1. La Commissione della prova finale è nominata dal Direttore del dipartimento/Preside della Facoltà.

2. La Commissione di prova finale per il conseguimento della laurea è composta da almeno cinque membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno tre responsabili di insegnamenti del corso di studio.
3. La Commissione di prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è composta da almeno sette membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno cinque responsabili di insegnamenti del corso di studio.
4. Possono far parte della Commissione, in sovrannumero, Professori di altre Università, italiane o straniere, o altri membri esterni con particolari competenze che siano stati nominati secondi relatori o correlatori. Nel ruolo di secondi relatori, hanno diritto di voto limitatamente al proprio laureando.
5. Dalle presenti disposizioni sono escluse le lauree abilitanti in quanto regolamentate da normative ministeriali.

Articolo 40 – Rilascio di titoli accademici

1. I titoli accademici conferiti dall'Università di Ferrara vengono rilasciati in nome della legge previa consegna di una pergamena attestante il titolo stesso. Nella pergamena, non è indicato il voto conseguito nell'esame finale, ad eccezione dell'eventuale lode.
2. La pergamena viene firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica nel momento del rilascio.
3. Per quanto riguarda le lauree di primo livello e di secondo livello ex DM 509/99 e DM 270/2004, sulla pergamena va indicato il titolo accademico finale conseguito, la denominazione del corso di studio, la classe di appartenenza, nonché il Decreto Ministeriale di riferimento. Non viene menzionata la relativa qualifica accademica.
4. Nei casi di smarrimento o distruzione o furto o danneggiamento dei diplomi originali, viene rilasciato un duplicato, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di autocertificazione che attesti l'accaduto. È previsto il versamento del contributo deliberato dal Consiglio di amministrazione; il duplicato è la riproduzione esatta del diploma originale cui si aggiunge la dichiarazione, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica, che il titolo è duplicato del diploma originale.
5. Il rilascio di nuova pergamena a seguito di cambiamento di dati anagrafici e/o di sesso non rappresenta duplicato e comporta il pagamento del contributo previsto.

Articolo 41 – Laurea/laurea magistrale ad honorem e attestato di studi alla memoria

1. La laurea/laurea magistrale “ad honorem” può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, abbiano ottenuto meritata fama nelle discipline del Corso di studio per cui è concessa.
2. Non può essere conferita una laurea/laurea magistrale “ad honorem” su ordinamenti antecedenti a quello in vigore.

3. La deliberazione della struttura didattica competente che conferisce la laurea/laurea magistrale “ad honorem” deve essere adottata con la maggioranza di due terzi dei componenti la struttura didattica ed approvata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
4. La laurea/laurea magistrale “ad honorem” ha gli stessi effetti di legge dei corrispondenti titoli finali.
5. La laurea alla memoria viene conferita dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso di studio e successiva approvazione da parte del Senato Accademico, a coloro che, prematuramente deceduti, risultano in difetto del solo esame finale di laurea, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano di studio. Per il conferimento di detto titolo non è dovuta alcuna tassa e/o contributo.
6. L’attestato alla memoria viene conferito, su motivata richiesta, dal Rettore, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, a coloro che, avendo completato la maggior parte delle attività formative previste dal proprio piano di studio, siano deceduti prima di sostenere la prova finale.

Articolo 42 – Mobilità internazionale studentesca

1. L’Università organizza e promuove attività di mobilità internazionale destinate ai propri studenti sottoscrivendo accordi di mobilità con Università ed Enti esteri. La mobilità all’interno dell’Unione Europea viene gestita principalmente attraverso il Programma Erasmus+. La mobilità verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea viene gestita sia attraverso programmi comunitari che programmi organizzati direttamente dall’Università di Ferrara. Tutti gli studenti coloro che partecipano a programmi di mobilità hanno il diritto al riconoscimento delle attività svolte all’estero se inserite nel “Learning Agreement”, documento in cui sono elencate le attività da svolgere all’estero e le attività didattiche che saranno riconosciute al rientro, approvato dai referenti della mobilità internazionale di Dipartimento dell’Università di Ferrara e dal referente della mobilità dell’Università ospitante.
2. Le attività svolte con esito positivo dovranno essere comprovate da certificazioni emesse dalle Università/Enti ospitanti trasmesse all’Ufficio competente.
3. Le attività svolte al di fuori del “Learning Agreement” possono essere riconosciute a discrezione della Commissione competente. In tale caso, gli insegnamenti eventualmente convalidati, ma non riportati nel Learning Agreement, non possono risultare riconosciuti come “mobilità Erasmus” ma come semplice esperienza presso un ateneo straniero. Durante il periodo di mobilità all’estero, possono svolgere le seguenti attività è possibile:
 - a) frequentare lezioni e sostenere i rispettivi esami;
 - b) svolgere attività preparatorie all’esame finale;
 - c) effettuare un tirocinio/stage;
 - d) seguire percorsi di doppio titolo o altri percorsi didattici integrati.

4. Le selezioni vengono effettuate sulla base di appositi bandi pubblicati dall'Università sul proprio sito web. La domanda di partecipazione si presenta online. La durata del soggiorno dipende dall'accordo sottoscritto con le diverse sedi; la permanenza in mobilità Erasmus+ in ogni caso non può essere inferiore a 2 mesi, sia per attività di tirocinio sia per attività di studio, e non superiore a 12 mesi per ogni ciclo di studi, ad eccezione dei corsi di studio a ciclo unico il cui limite è di 24 mesi. Per gli studenti in caso di mobilità Erasmus il soggiorno di studio dovrà concludersi entro il 30 settembre dell'anno accademico nel quale sono partiti.
5. Chi arriva presso l'Ateneo di Ferrara, sulla base di accordi di scambio internazionale, può, su esplicita richiesta e previo sostenimento e superamento del test di ingresso, seguire un corso di lingua italiana. L'esito positivo della partecipazione al corso è inserito nella certificazione che l'Università rilascerà alla conclusione del periodo di studi.
6. In caso di arrivo per mobilità internazionale, è prevista una immatricolazione regolare con pagamento del contributo di assicurazione e dell'imposta di bollo oltre ad ogni altro contributo previsto dagli accordi stipulati fra le Università. Si può usufruire degli stessi servizi di chi è iscritto all'Ateneo di Ferrara e seguire corsi di qualsiasi Dipartimento e di qualsiasi livello indipendentemente dal proprio livello/Dipartimento di iscrizione nell'università di origine.
7. Chi si trova in mobilità per titolo doppio, selezionato attraverso apposito bando annuale, dovrà seguire tutti gli insegnamenti previsti dalla convenzione stipulata fra i due Atenei partner ed eventualmente modificata a seguito di delibere delle Commissioni bilaterali. Le tasse e i contributi di iscrizione sono pagati all'Università di Ferrara, mentre presso l'Ateneo partner in genere si ha diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse. Nel bando di selezione per l'ammissione ai progetti di doppio titolo saranno esplicitate, per ogni singolo progetto, tutte le informazioni relative all'eventuale corresponsione di tasse e contributi presso l'Ateneo partner, qualora richieste, come previsto da convenzione fra l'Ateneo di Ferrara e l'Ateneo straniero.
8. È possibile effettuare periodi di mobilità all'estero anche al di fuori di programmi regolamentati dall'Ateneo di Ferrara (in condizione di "free mover") per svolgere le attività elencate al comma 1, lettere a, b, c. In questo caso, gli studenti dovranno occorre comunicare all'ufficio di riferimento le motivazioni della mobilità, le attività che intendono svolgere all'estero, il periodo, l'Ateneo di destinazione. Al termine del periodo all'estero, per ottenere il riconoscimento delle attività svolte, gli studenti dovranno occorre presentare istanza in bollo all'Ufficio competente allegando le certificazioni delle attività svolte emesse dalle Università/Enti ospitanti.
9. In caso di esami sostenuti all'estero in circostanze non regolamentate dai precedenti commi, lo studente, per ottenere il riconoscimento delle attività svolte, bisogna presentare istanza in bollo all'Ufficio competente e corrispondere il contributo per riconoscimento crediti previsto dal Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.

Articolo 43 – Tirocinio

1. Il tirocinio è un'attività pratica che mira ad integrare le conoscenze accademiche mediante l'acquisizione di esperienze professionali; può essere curriculare (se previsto nel percorso di formazione del corso di studio) o extra-curriculare (se non previsto nel percorso di formazione, oppure se post lauream). Analogamente alle lezioni, in relazione a particolari esigenze riconosciute dagli Organi Accademici, anche le attività pratiche come il tirocinio possono essere sostituite o integrate da video tutorial o altre forme di didattica a distanza ritenute adeguate per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento.
2. L'attività di tirocinio, anche curriculare o extracurriculare, può essere svolta all'estero anche nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus+) e di quelli organizzati dall'Università di Ferrara o come "free mover" di cui all'art. 42, comma 8.
3. Per il tirocinio/stage extracurriculare, si può richiedere il riconoscimento di crediti sovrannumerari, in numero congruo rispetto alle ore di tirocinio svolte e certificate e nei limiti previsti all'articolo 33.

CAPO III – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 44 – Certificazioni e titoli

1. Lo studente ha diritto di ottenere la certificazione del proprio status di iscritto e della propria carriera scolastica, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche in lingua inglese.
2. L'Università rilascia a tutti i laureati in corsi di studio degli ordinamenti ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/04 un supplemento al diploma (Diploma Supplement), in italiano e inglese.
Tale documento è una relazione integrativa del titolo di studio ufficiale che descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi completati, secondo un modello standard adottato a livello europeo e contiene solo dati ufficiali sulla carriera dei laureati.

Articolo 45 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative sono reperibili sul sito web di Ateneo, che costituisce strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Lo studente è tenuto a consultarle regolarmente.
2. Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne ha la responsabilità.
3. Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo.
4. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria restano conservati in archivi elettronici e non. L'archiviazione elettronica, laddove applicata, sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
5. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per

l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere delle proprie studentesse e dei propri studenti, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

Articolo 46 – Diritti fondamentali

1. Fermo restando il potere di impugnativa in sede giurisdizionale, ogni studente può presentare reclamo al Magnifico Rettore nel caso di presunte irregolarità negli atti che lo riguardano e nel rispetto dei limiti temporali previsti. Al reclamo viene data risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

Articolo 47 – Deontologia studentesca

1. Lo studente è tenuto ad osservare comportamenti rispettosi della integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolgono l'insegnamento e la ricerca. È tenuto inoltre a rispettare i regolamenti universitari.
2. La violazione dei doveri di comportamento comporta una responsabilità disciplinare.

Articolo 48 – Provvedimenti disciplinari

1. La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti viene esercitata da una Commissione denominata "Commissione di Garanzia" presieduta dal Rettore o da un suo delegato e integrata dal Presidente del Consiglio degli studenti.
2. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento.
3. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente sia all'interno dei locali dell'Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, sia al di fuori di essi, in violazione di norme legislative, statutarie e regolamentari, quando esso:
 - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
 - b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
 - c) comporti l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti/documenti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria;
 - d) consista nel rilascio di dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali;
 - e) sia gravemente offensivo dell'immagine dell'Università o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università.
4. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da una o più attività formative, ivi compreso il tirocinio;

- c) l'esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;
 - d) la sospensione temporanea dall'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo non superiore a 7 anni. In questo caso, lo studente, alla ripresa della carriera accademica, è tenuto al versamento di un contributo per gli anni in cui è rimasto sospeso.
5. Nella valutazione dei fatti sanzionabili, l'organo deliberante deve tenere conto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nonché le circostanze dei fatti stessi.
 6. In conformità alla normativa sul diritto agli studi, può essere inoltre applicata dalla Commissione, sentite le difese dello studente, la sanzione amministrativa della decadenza dai benefici economici e del pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita avendo dichiarato il falso.
 7. In ogni caso, la violazione deve essere formalmente contestata allo studente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite la casella di posta istituzionale, come stabilito all'art.16 comma 3.
 8. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare liberamente le proprie difese alla Commissione.
 9. Contro la deliberazione della Commissione che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c) è ammesso appello al Senato Accademico.
 10. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.
 11. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente, nell'eventuale foglio di congedo.
 12. La sanzione di sospensione temporanea dall'Università viene comunicata anche agli altri Atenei.
 13. L'Università di Ferrara non iscrive persone a cui è stata applicata una sanzione di sospensione da altro Ateneo per tutto il periodo di sospensione.

Articolo 49 – Assicurazione

1. L'Università di Ferrara assicura contro gli infortuni:
 - a) tutti gli iscritti ai vari corsi di studio attivati compresi gli iscritti ai dottorati di ricerca;
 - b) tirocinanti;
 - c) laureati frequentatori;
 - d) borsisti;
 - e) assegnisti;
 - f) collaboratori (compresi coloro che svolgono la collaborazione a tempo parziale [150 ore] autorizzati dall'Università).
2. Per le informazioni sulle polizze stipulate si può consultare il sito dell'Ateneo.
3. È inoltre attiva una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni e/o

lesioni a terzi.

Articolo 50 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679 (GDPR), i dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti e trattati, anche informaticamente, dall'Università degli Studi di Ferrara ai soli fini istituzionali e potranno essere comunicati all'esterno dell'Ateneo solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Per coloro che siano in possesso di sentenza relativa alla transizione di sesso da parte del Tribunale che richiedono l'aggiornamento dei loro dati nella loro carriera accademica, è previsto, previa presentazione di apposita documentazione al competente Ufficio, l'aggiornamento della propria carriera.

Articolo 51 – Norme comuni e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme regolamentari precedentemente emanate e con esso incompatibili.